



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero 132 del 07/07/2025

Oggetto: POLIZZE INFORTUNI PER I BAMBINI PARTECIPANTI AL CENTRO ESTIVO 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (CIG: B780D3D083)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- il Dipartimento per le Politiche della famiglia intende finanziare, anche per il 2025, i comuni italiani per lo svolgimento di attività socio-educative in favore dei minori, per un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2025, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori;
- i Comuni interessati dovevano manifestare l'interesse a beneficiare del finanziamento relativo all'anno 2025 attraverso l'accesso alla piattaforma dedicata (<https://pcm.appianportals.com/dip-famiglia-centri-estivi>) entro l'8 maggio 2025, termine prorogato al 19 maggio 2025 ed ulteriormente prorogato al 28 maggio 2025;
- in data 7 maggio u.s. il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha manifestato interesse a beneficiare del suddetto finanziamento;

Considerato che:

- il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto dei bambini più piccoli, aiutando le stesse a conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori, intende attivare una serie di attività strutturate, organizzate in base all'età dei minori, offrendo, nel contempo, occasioni di svago e di aggregazione agli stessi nel periodo delle vacanze natalizie quando le attività scolastiche si interrompono;
- sul territorio verranno attivate, nel corso dei mesi di luglio ed agosto, numerose attività sportive e ricreative in favore di minori di età compresa tra i 6 ed i 15 anni da parte di associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva mentre sono carenti, se non del tutto assenti, iniziative in favore dei minori di età compresa tra i 3 ed i 6 anni;
- il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata intende sopperire a tale carenza attivando un centro estivo riservato, appunto, ai minori di età compresa tra i 3 ed i 6 anni presso la scuola dell'infanzia di Via Virgilio che risulta essere la struttura più idonea ad accogliere il target di cui sopra poiché ospita già durante tutto l'anno scolastico minori di quell'età;
- il centro estivo che si intende attivare sarà rivolto ad un numero massimo di 55 bambini nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 1° agosto p.v., dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00;

Vista la deliberazione della G.C. n.44 del 11/06/2025 con la quale si è stabilito di attivare presso la scuola dell'infanzia di Via Virgilio un centro aggregativo rivolto ad un numero massimo di 55 bambini, di età

compresa tra i 3 anni ed i 6 anni, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 2 agosto p.v. dalle ore 8:00 alle ore 17:00 al fine di sostenere i bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione della cura dei propri figli e lavoro;

Considerato che con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.110 del 12/06/2025 veniva approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione al Centro Estivo aggregativo 2025 rivolto ad un numero massimo di 55 bambini, di età compresa tra i 3 anni ed i 6 anni, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 1° agosto p.v., dalle ore 8:00 alle ore 17:00 che si realizzerà presso la scuola dell'infanzia di Via Virgilio;

Atteso che tra gli oneri organizzativi e gestionali connessi alla realizzazione della colonia estiva posti a carico dell'Ente che organizza il servizio vi è anche la sottoscrizione di apposite ed idonee polizze assicurative prima dell'inizio del servizio per la responsabilità civile verso terzi o infortuni per i minori che frequenteranno la colonia;

Considerato che:

- con determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.220 del 06/11/2018 veniva aggiudicata definitivamente la gara relativa all'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo, per il periodo 06/11/2018 - 05/11/2023, alla Ditta A.I.C. Broker S.r.l., partita IVA n. 01747130670, con sede a Roseto degli Abruzzi (TE) in Via Nazionale n.518;
- con determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.237 del 02/11/2023 (R.G.400) si prorogava, ai sensi dell'art.120 commi 10 e 11 del D. Lgs. n.36/2023, l'affidamento in essere con la ditta A.I.C. Broker S.r.l. con sede in Via Thaulero, 1, Roseto degli Abruzzi, Partita IVA n.01747130670 per il servizio di brokeraggio assicurativo, per il tempo strettamente necessario alle conclusioni di una nuova procedura di gara, come precisato all'art.3 del disciplinare di gara dove si stabiliva che qualora "*alla data di scadenza del contratto, non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto*";

Dato atto che:

- con nota pervenuta al protocollo dell'Ente al n.9.926 in data 29/07/2024, la ditta A.I.C. Broker S.r.l. comunicava che in data 2 luglio 2024 era stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di quote avente ad oggetto la cessione del 100% del capitale sociale di AIC Broker stessa in favore di Wide Group S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), Via della Rena n° 20, 39100, società di brokeraggio assicurativo iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi "RUI" al n. B000548946, codice fiscale e partita IVA 02915750216;
- con atto n.6883 rep., registrato a Padova l'11 giugno 2025 al n. 21841 serie 1T si dava atto della fusione delle società A.I.C. BROKER S.R.L. e WIDE GROUP S.R.L. a far data dal 1° giugno 2025;

Vista la nota del broker assicurativo Wide Group S.r.l in cui ha comunicato che il premio per la polizza infortuni per i minori che frequentano il centro estivo 2025 ammonta complessivamente ad € 324,00;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 e art.1, comma 449, Legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D. L. n.95/2012 (L. n.135/2012) e dell'art.11, comma 6, del D.L. n.98/2011 (L. n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 502, della Legge n.208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n.95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art.26 della Legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip per i beni o servizi in oggetto;

Rilevato che:

- in seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (cd. Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art.1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000,00 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000,00 euro (art.23-ter comma 3 del D. Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114);

- viene comunque ribadito, con i richiami in premessa nel comma 3 dell'art.23-ter D. Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114 ("Fermi restando l'art.26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n.488, l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e l'art.9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 ...") l'obbligo di procedere agli acquisti attraverso forme di mercato elettronico o, per i soggetti obbligati, direttamente con il Mepa;

Considerato che:

- il servizio, di cui al presente affidamento, non comporta per l'Amministrazione alcun onere diretto per compensi, rimborsi spese o altro;
- l'attività prestata dal broker verrà remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili (e cioè al netto delle imposte), relativi ai contratti di assicurazione che saranno sottoscritti nel periodo di vigenza contrattuale, conclusi tramite l'intermediazione del broker;
- i corrispettivi spettanti al broker restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie assicurative contraenti e non costituiscono un aggravio del premio pagato dall'Amministrazione, in quanto i compensi sono ricompresi nell'ambito delle provvigioni pagate dalle compagnie stesse alla propria rete di vendita, di cui ne costituiscono una frazione;
- il broker assicurativo A.I.C. Broker S.r.l ha individuato quale compagnia assicurativa per la stipula delle polizze infortuni per i bambini che frequenteranno la colonia marina la ditta Unipol SAI;

Visto:

- il comma 5 dell'art. 3 della L. n.136/2010, così come sostituito dall'art.7 comma 1, lettera a. della L. n.217/2010, che prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
- l'art.225, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- la delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 che chiarisce le modalità operative per l'avvio della digitalizzazione in particolare il rilascio del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);
- il CIG rilasciato dalla PCP per la polizza infortuni bambini che frequenteranno il Centro Estivo 2025 è il seguente: B780D3D083;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma di € **324,00** corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore della ditta Wide Group srl con sede legale a Bolzano in Via della Rena 20, partita IVA/C.F. 01747130670 per polizza infortuni minori che frequentano il centro estivo la colonia marina con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 alla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - Capitolo 345 "Polizze Assicurative varie";
3. di liquidare la somma di € **324,00** in favore della ditta Wide Group srl con sede legale a Bolzano in Via della Rena 20, partita IVA/C.F. 01747130670 per polizza infortuni minori che frequentano il centro estivo con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2025 alla Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - Capitolo 345 "Polizze Assicurative varie";
4. di rendere noto che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento relativo all'emissione delle polizze infortuni bambini che frequenteranno il centro estivo 2025 è il seguente: B780D3D083;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023 il RUP è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa;

8. di dare atto che il RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D. Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. Lgs n.36/2023;
9. di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183 comma 7del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Domenica Moreschini

Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
ANDREA LUZI